

N° 21 – 21 maggio 2020

In questo numero:

- Tirocinio: che cosa cambia con la Fase 2
- Prescrizione dei medicinali stupefacenti
- Test sierologici in regime privato
- Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio in servizio
- Pubblicata sul sito dell'Ordine l'offerta formativa 2020
- Cautele per la leuprororelina depot

PRIMO PIANO

Tirocinio: che cosa cambia con la Fase 2

Dal 18 maggio 2020 è possibile riattivare i tirocini anche con la presenza fisica in farmacia e attivarne di nuovi, purché si rispettino tutte le misure di prevenzione e di sicurezza prescritte per le farmacie. Si ricorda che ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti per i dipendenti della farmacia dal DPCM 26 aprile, integrati dai documenti tecnici dell'INAIL e dalle Ordinanze della Regione Lombardia.

La ripresa o l'attivazione dei tirocini, inoltre, non è più limitata ai laureandi ma è facoltà di tutti gli iscritti al corso di laurea.

Procedure per gli studenti dell'Università di Milano

La ripresa o l'attivazione di un tirocinio con la modalità in presenza o a forma mista distanza-presenza presso la farmacia richiede che il titolare di farmacia compili e spedisca al COSP (stage@unimi.it) per l'Università degli Studi di Milano, o al corrispondente ufficio degli altri Atenei se anche da loro richiesto, [l'apposito modulo](#).

La ripresa del tirocinio con la sola modalità a distanza richiede che il tutor di farmacia compili e spedisca al COSP (stage@unimi.it) per l'Università degli Studi di Milano, o al corrispondente ufficio degli altri Atenei se anche da loro richiesto, [l'apposito modulo](#).

Per entrambi i moduli è necessario acquisire la firma del tirocinante.

L'ufficio stage dell'Università di Milano controllata la completezza della documentazione, invia una mail di conferma. Solo successivamente è possibile riprendere il tirocinio in presenza.

Procedure per gli studenti di altre Università

Gli studenti delle altre Università che generalmente gravitano sull'area milanese (Piemonte Orientale, Pavia, Parma) dovranno informarsi presso la propria facoltà se e quali procedure particolari siano richieste per la ripresa o l'attivazione dei tirocini, sia in modalità in presenza, sia in modalità a distanza.

Si raccomanda ai titolari intenzionati a ospitare tirocinanti la più scrupolosa osservanza delle misure per la sicurezza del personale, al quale il tirocinante è equiparato sotto questo aspetto, previste dalle norme richiamate all'inizio, a cominciare dalla misurazione della temperatura corporea.

EMERGENZA COVID-19

Prescrizione dei medicinali stupefacenti

La circolare “Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata” emanata dal Ministero della Salute l’11 maggio scorso ha introdotto la dematerializzazione completa anche delle ricette dei farmaci impiegati nella terapia del dolore contenuti nell’allegato III-Bis della Legge 12/2001. Si tratta dei medicinali della sezione A della Tabella dei Medicinali contrassegnati con (**), cioè gli stessi che, per effetto della Legge 38/2010, potevano essere prescritti sul ricettario SSN.

Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, che quindi continuano a essere prescritti su ricettario a ricalco (metadone).

Entro il 30 maggio il Ministero renderà disponibili al sistema TS (SAC) i codici AIC dei medicinali della Tabella A che non possono rientrare nella dematerializzazione delle ricette e quelli dei farmaci le cui ricette possono invece essere dematerializzate. Per i primi il blocco verrà mantenuto mentre per gli altri verrà introdotto il controllo dell’indicazione del codice TDL (o altro codice adottato a livello regionale del medesimo significato) nel codice esenzione.

Dovranno ugualmente garantire tale controllo anche i Sistemi regionali (SAR), nonché le cartelle cliniche dei medici prescrittori e delle farmacie. In assenza di tali adeguamenti, non verrebbe assicurata la completa dematerializzazione delle ricette dei farmaci stupefacenti.

Se le singole regioni/PA intendono modificare questi elenchi provvedono ad inoltrare al SAC la lista dei farmaci da escludere dalla ricetta dematerializzata e relativi aggiornamenti.

L’avvio delle procedure dovrà quindi essere convenuta con ciascuna regione/PA, una volta ultimata la fornitura e le eventuali variazioni regionali agli elenchi, l’adeguamento dei controlli dei Sistemi regionali e degli applicativi dei medici prescrittori e delle farmacie.

A regime, la prescrizione e la dispensazione dei medicinali per la terapia del dolore seguirà la stessa procedura ora in vigore per gli altri farmaci a carico del SSN. Anche le ricette di questi medicinali possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.

Non appena la procedura di dematerializzazione sarà attivata in Lombardia ne sarà data tempestiva comunicazione.

Test sierologici in regime privato

Come riportato nel [numero 20 di QuiOrdine](#), la Regione Lombardia, con la delibera del 12 maggio 2020, ha autorizzato l’esecuzione in regime privatistico dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il SARS-Cov2, prescrivendo che le strutture debbano eseguire, in caso di positività, anche il test per la ricerca dell’RNA virale (tampone) sempre senza oneri a carico del Sistema sanitario regionale. Viste le difficoltà che l’esecuzione del tampone incontra in tutta la nazione, le strutture private stanno ancora valutando se avviare questo servizio e attivare eventuali convenzioni con enti e associazioni. La Federazione per i servizi degli Ordini della Lombardia, che si era attivata in questo senso, è dunque in attesa di una decisione. **Anche in questo caso, gli iscritti saranno tempestivamente informati di eventuali sviluppi.**

Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio in servizio

L’INAIL è intervenuta con una circolare (n° 22 del 20 maggio 2020) per chiarire alcuni aspetti della tutela infortunistica nei caso di infezione da SARS-Cov2 in ambito lavorativo. L’ente ribadisce che questa malattia “è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione

eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”. Inoltre, l’indennità per inabilità temporanea assoluta “copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria ... con la conseguente astensione dal lavoro”. La copertura non implica maggiori oneri per il datore di lavoro. Altro aspetto cruciale è la riconducibilità della malattia a una occasione di lavoro. In conclusione, dice l’INAIL, “il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”. Infine si affronta il tema dell’eventuale responsabilità del datore di lavoro, con la possibilità di escludere la copertura assicurativa dell’INAIL (regresso), che non può discendere automaticamente dalla constatazione che il contagio è avvenuto a causa dell’attività professionale. “L’attivazione dell’azione di regresso presuppone ... l’imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro”.

[La circolare n° 22 dell’INAIL](#)

ECM

Publicata sul sito dell’Ordine l’offerta formativa 2020

Sul sito dell’Ordine nella sezione “Farmacista”, alla voce “ECM-Corsi disponibili”, è stata pubblicata l’offerta formativa ECM per il 2020 ([clicca qui](#)). Come ogni anno, l’Ordine **offre gratuitamente** ai propri iscritti una serie di corsi in modalità FAD fino al raggiungimento di **30 crediti formativi**.

Diversamente dagli anni precedenti, quest’anno non sarà necessaria una registrazione per ogni corso che si desidera seguire, ma una singola registrazione sarà valida per la frequenza di qualsiasi corso presente nell’elenco, fino al conseguimento di 30 crediti ECM. Segnaliamo che **coloro che sono già in possesso di username e password** per accedere al sito dei corsi ([clicca qui](#)) **non devono fare una nuova registrazione**.

Con quest’anno inizia il nuovo triennio formativo, ovvero il triennio 2020-2022. Ricordiamo alcuni punti salienti, che sono descritti più dettagliatamente nella **pagina del sito dedicata all’ECM** ([clicca qui](#)), aggiornata costantemente con tutte le informazioni relative alla formazione professionale:

- non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni;
- coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine nel 2020 sono esonerati dall’ECM fino al 31/12/2020;
- è ancora possibile recuperare i crediti mancanti del triennio 2017-2019;
- le eventuali richieste di esonero o esenzione dall’ECM devono essere inserite sul sito del Cogeaps.

A proposito di formazione professionale, ricordiamo che l’art. 3, co. 5, lett. b) della Legge 138/2011 ha previsto che gli ordinamenti professionali recepissero tra l’altro il principio che “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

L’art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012 ha recepito tale principio stabilendo che “ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.

FARMACOVIGILANZA

Cautele per la leuprorelina depot

L'AIFA ha pubblicato la comunicazione del comitato per la sicurezza dell'EMA (PRAC) che “raccomanda misure per evitare errori di manipolazione nella preparazione e somministrazione di medicinali contenenti leuprorelina a rilascio prolungato (depot)”.

Una revisione dei dati disponibili ha infatti mostrato “che errori di manipolazione hanno causato in alcuni pazienti l'assunzione di quantità insufficienti di medicinale. Gli errori riportati includevano un uso errato dell'ago e della siringa, che hanno provocato la perdita del medicinale dalla siringa e la mancata somministrazione della giusta quantità” del principio attivo.

Il Comitato raccomanda, pertanto, che “solo gli operatori sanitari che hanno familiarità con i passaggi necessari alla preparazione e ricostituzione dei medicinali contenenti leuprorelina a rilascio prolungato devono somministrare il medicinale ai pazienti. I pazienti non devono preparare o iniettarsi questi medicinali da soli”.

Il Comitato ha inoltre formulato raccomandazioni specifiche per alcune specialità leuprorelina a rilascio prolungato [che possono essere lette qui](#).